

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1404**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice STANISCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2002**

—————

Istituzione del marchio «*made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell’abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di creare un marchio «*made in Italy*» a garanzia, per i consumatori, del fatto che l'intero processo produttivo dei capi di abbigliamento, delle cravatte e delle calzature è avvenuto in Italia.

Oggi, infatti, in Italia vengono immessi sul mercato prodotti fabbricati altrove e col marchio «*made in Italy*».

Questo costituisce nocumento per gli imprenditori che producono i capi in Italia.

Infatti, l'immissione sul mercato di merce più cara rispetto a quella fabbricata in Paesi la cui manodopera è a basso costo, impedisce la concorrenzialità.

Da tempo il sindacato ha proposto la creazione di un marchio «*made in Italy*» per salvaguardare gli imprenditori che scelgono di

rimanere in Italia e di utilizzare manodopera *in loco*.

Questo consentirebbe alle maestranze italiane di vedere valorizzate le loro abilità e professionalità.

Inoltre, molte aziende, soprattutto nel Mezzogiorno, non sarebbero costrette a ricorrere alla finzione della chiusura e della successiva riapertura con una ragione sociale diversa ed i lavoratori non si vedrebbero decurtata la busta paga dal pagamento delle cosiddette «paghe di fatto».

Si ripropone, pertanto, la valorizzazione delle produzioni realizzate interamente in Italia e l'etichettatura obbligatoria dell'origine del prodotto, così come avviene già negli Stati Uniti ed in Giappone.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione del marchio)*

1. È istituito il marchio «*made in Italy*» al fine di identificare i capi dei settori tessile e dell'abbigliamento, le cravatte e le calzature prodotti interamente sul territorio italiano.

2. Ai fini della presente legge i capi dei settori tessile e dell'abbigliamento, le cravatte e le calzature si intendono prodotti sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio nazionale.

3. La proprietà del marchio «*made in Italy*» è dello Stato. La concessione dell'uso è affidata al Ministero delle attività produttive.

4. L'uso del marchio è concesso nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le modalità per la sua apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministero delle attività produttive.

5. Il marchio è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche dei prodotti in ottemperanza alle vigenti leggi.

## Art. 2.

*(Modalità di impiego del marchio)*

1. Il marchio deve essere apposto solo sul prodotto finito in modo da renderne immediata la visibilità.

2. L'apposizione del marchio sul prodotto finito è riservata alle sole imprese di uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1.

3. È vietata alle imprese di produzione di accessori e di componenti l'apposizione del marchio e di riferimenti al marchio in parti o zone che risulteranno sul prodotto finito.

#### Art. 3.

##### *(Requisiti per la richiesta di attribuzione)*

1. Le imprese che intendono commercializzare prodotti tessili e dell'abbigliamento, cravatte e calzature che si caratterizzano per la garanzia di provenienza e per la fattura di qualità devono fare richiesta di attribuzione del marchio di cui all'articolo 1.

2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate alla Commissione di cui all'articolo 4, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Nel protocollo di adesione di cui al comma 2, l'impresa richiedente presenta la seguente autocertificazione:

*a)* attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale;

*b)* dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo; attestazione dell'esclusione dell'impiego di minori e del pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente.

4. Nel protocollo di adesione di cui al comma 2, l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività istruttoria ed ispettiva della Commissione di cui all'articolo 4.

#### Art. 4.

##### *(Commissione)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso

le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Commissione provinciale di garanzia della certificazione di origine «*made in Italy*», di seguito denominata: «Commissione».

2. Nelle regioni a bassa concentrazione di imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno facoltà di costituire un'unica Commissione regionale.

3. La Commissione provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa verifica della documentazione di cui all'articolo 3, presentata dall'impresa richiedente.

#### Art. 5.

##### *(Composizione e organizzazione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria più rappresentative e da un dirigente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La Commissione opera in piena autonomia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive.

3. La Commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza del Presidente o di uno dei commissari, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, entro trenta giorni, alla sostituzione.

## Art. 6.

*(Condizioni per la continuazione nel diritto all'uso del marchio)*

1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio hanno l'obbligo di rinnovare, entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.

2. La Commissione può acquisire da qualsiasi fonte notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie serie e circostanziate relative ad una violazione, la Commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre un'ispezione nei luoghi di lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la Commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso inutilmente tale termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la Commissione delibera la decadenza del diritto all'uso del marchio e ne dà notizia sui giornali a diffusione locale e nazionale.

3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la Commissione provvede a darne comunicazione all'Autorità giudiziaria.

4. Il trasferimento della titolarità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la Commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora risulti che il marchio possa indurre in errore il pubblico sulla qualità e sulla provenienza del prodotto.

## Art. 7.

*(Autofinanziamento del marchio)*

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazionale di finanziamento del sistema di certificazione «*made in Italy*», di seguito denominato: «Fondo».

2. Il Fondo è alimentato mediante il versamento del 75 per cento delle quote aziendali. Il restante 25 per cento, a carico del Ministero delle attività produttive, è a disposizione della Commissione per la copertura dei propri costi operativi.

3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.

4. Il versamento della quota aziendale deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla Commissione. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.

#### Art. 8.

##### *(Pubblicazione del marchio)*

1. Il Ministero delle attività produttive, sentite le parti sociali, predispone programmi annuali di pubblicazione del marchio sui mercati principali e di sensibilizzazione pubblica ai fini della tutela del consumatore.

2. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di cui al comma 1, sono messe a disposizione dal Fondo e da speciali provvedimenti del Ministero delle attività produttive.

#### Art. 9.

##### *(Sanzioni)*

1. Qualora ne abbia notizia, la Commissione segnala all'Autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi in cui si faccia uso abusivo del marchio o si proceda alla sua contraffazione.

2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni di adesione di cui all'articolo 3 della presente legge sono puniti ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene

accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, la Commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale e previa audizione delle parti interessate, la revoca del marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti diversi da quello cui è stata disposta la decadenza, trascorsi due anni dal provvedimento.

#### Art. 10

##### *(Registrazione del marchio comunitario)*

1. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo firmato a Madrid il 27 giugno 1989, concernente la registrazione internazionale dei marchi, ratificato ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.